



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 2649

Rif.:

Allegati:

## **Circolare n. 24/D**

Roma, 5 maggio 2004

Alle Direzioni Regionali  
dell' Agenzia delle Dogane  
**LORO SEDI**

Alle Direzioni Circostrizionali  
dell' Agenzia delle Dogane  
**LORO SEDI**

Agli Uffici Tecnici di Finanza  
**LORO SEDI**

Agli Uffici delle Dogane  
**LORO SEDI**

e, per conoscenza:

Al Dipartimento delle Politiche Fiscali  
V.le Europa, 242 - 00144 **ROMA**

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario  
S.E.C.I.T. - 00100 **ROMA**

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza - Ufficio Operazioni  
Viale XXI Aprile - 00185 **ROMA**

All' Area Affari Giuridici e Contenzioso  
**SEDE**

All' Area Verifiche e Controlli Tributi  
Doganali e Accise - Laboratori Chimici  
**SEDE**

All' Area Personale, Organizzazione e  
Informatica **SEDE**

Agli Uffici di Diretta Collaborazione del  
Direttore **SEDE**

Al Ministero delle Attività Produttive  
**ROMA**

Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio **ROMA**

All' Assogasliquidi  
Viale Pasteur, 10 - 00144 **ROMA**

All' Associazione Nazionale Società per Azioni  
P.zza Venezia, 11 - 00187 **ROMA**

All' Assocostieri  
Via Cesare Pavese, 305 - 00144 **ROMA**

All' ENI S.p.A.  
P.le Mattei, 1 - 00144 **ROMA**

All' Unione Petrolifera  
Via del Giorgione, 129 - 00147 **ROMA**

Alla Confederazione Generale dell' Industria  
Italiana  
Viale dell' Astronomia, 30 - 00144 **ROMA**

Al Consorzio Obbligatorio Oli Usati  
Via del Giorgione 59  
**ROMA**

OGGETTO: Art. 62, comma 5, del Testo Unico approvato con D.lgs. 26.10.1995, n. 504. Trattamento fiscale oli lubrificanti rigenerati.

L'art. 62 del Testo Unico Accise approvato dal decreto legislativo 26.10.95, n.504 stabilisce che gli oli lubrificanti sono sottoposti ad imposta di consumo se destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione e carburazione.

Il comma 5 del predetto articolo statuisce che gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell' aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione.

Al riguardo, la Commissione europea con parere motivato del 12 novembre 1999 ha invitato lo Stato italiano ad abolire la predetta imposta di consumo perché incompatibile con le direttive comunitarie in materia di tassazione sugli oli minerali. In applicazione di tale parere l' art. 6 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ha

previsto la soppressione della stessa, inizialmente a decorrere dal 1° ottobre 2002, successivamente ai sensi del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.265, a far data dall'entrata in vigore, peraltro ancora non avvenuta, del regolamento istitutivo del contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, previsto dal successivo art. 7 del D.L. 452/01.

Con sentenza del 25 settembre 2003 la Corte di Giustizia ha statuito la violazione da parte dell'Italia degli obblighi imposti dall'art.3, n.2 della direttiva del Consiglio 92/12/CEE, nonché dall'art. 8, n. 1, lett.a) della direttiva del Consiglio 92/81/CEE, per aver mantenuto in vita tale imposta di consumo.

In data 27 ottobre 2003 è stata adottata la direttiva del Consiglio 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Nelle note interpretative iscritte a verbale del Consiglio, allegate alla stessa direttiva, è stato riconosciuto che gli Stati membri possono “adottare misure di imposizione o di non imposizione o di applicazione dell'imposizione totale o parziale” dei prodotti energetici impiegati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.

In seguito alla adozione della predetta direttiva 2003/96/CE pertanto si è verificata la neutralizzazione, a partire dalla data di applicazione delle disposizioni della stessa (1° gennaio 2004), degli effetti derivanti dalla menzionata sentenza della Corte di Giustizia 25 settembre 2003, per cui si deve ritenere compatibile con le disposizioni comunitarie mantenere in vigore l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'art. 62 del D. lgs n. 504 del 1995, in attesa dell'adozione del richiamato regolamento.

Resta compatibile ugualmente l'agevolazione fiscale prevista per gli oli lubrificanti rigenerati dal comma 5 del predetto art. 62, del pagamento dell'imposta nella misura del 50 per cento dell'aliquota normale applicata agli oli lubrificanti di prima distillazione.

Premesso quanto sopra, si fa presente che l'ambito applicativo del predetto beneficio fiscale ( pagamento dell'imposta nella misura del 50 per cento), a decorrere dal 1° gennaio 2004, non può che essere limitato all'olio lubrificante rigenerato derivante da oli usati raccolti in Italia secondo le vigenti disposizioni, in quanto il citato articolo persegue indubbe finalità di carattere ecologico e la tutela ambientale non può che riguardare il territorio nazionale. Ciò trova conferma nel

fatto che il secondo periodo del comma 5 dell'art. 62 stabilisce che la percentuale predetta possa essere modificata su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con i Ministri dell'attività produttive e dell'ambiente, al fine di incentivare l'attività di raccolta di oli usati per la loro eliminazione tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti.

Pertanto, le Ditte, anche comunitarie, che producono oli lubrificanti rigenerati, per poter beneficiare dell'aliquota ridotta prevista dal citato art. 62, comma 5, T.U.A. n. 504/95, devono allegare alla dichiarazione di cui all'art. 61, comma 1, dello stesso T.U.A anche idonea documentazione attestante che l'olio usato utilizzato nel processo di produzione è stato raccolto in Italia.

Lo stesso adempimento viene richiesto al soggetto che effettua la prima immissione in consumo o che importa dai Paesi terzi i suddetti oli lubrificanti rigenerati.

Per tutti gli altri aspetti si conferma la vigenza delle circolari n. 217/D del 4.08.1995 prot. n. 9502920/VI, n. 51/D dell'1.03.1996 prot. n. 1222/96/VI e n. 272/D del 16.11.1996 prot. 6256/96/VI adottate in materia di oli lubrificanti rigenerati di provenienza comunitaria e di Paesi terzi.

La presente circolare è stata approvata dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 3 maggio 2004.

Si prega di darne la massima diffusione, non mancando di segnalare eventuali inconvenienti nella pratica applicazione delle suesposte istruzioni.

*Il Direttore dell'Area Centrale*

Dr. A. Tarascio